



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**  
**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso r.g. n. 157 del 2019, proposto dalla:

- Doronzo Infrastrutture s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluigi Pellegrino, Gennaro Rocco Notarnicola e Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;

***contro***

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata;

***nei confronti***

- della R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro e Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' eletto presso lo studio dei difensori, in Lecce alla via Garibaldi 43;

***e con l'intervento di***

***ad***

***adiuvandum:***

- Consorzio Stabile Alveare Network, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio

Patarnello e Luigi Mariano, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

a) ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio in data 4.1.2019, prot. n. 103, di annullamento della delibera n. 133/18 di aggiudicazione in favore della Doronzo Infrastrutture s.r.l. dell'appalto di esecuzione dei lavori di allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di Levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 del Porto di Taranto (CIG 6856022854) e di “*esclusione della Doronzo dalla gara*”;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compresi ed ove occorra, gli avvisi di avvio del procedimento del 5 e del 10.12.2018, nonché il decreto presidenziale n. 11 dell'11.1.2019, recante la “*rimodulazione della graduatoria di gara*”, che vede ad oggi quale prima graduata la RCM Costruzioni s.r.l.

- e per la condanna dell'Amministrazione a risarcire il danno in forma specifica mediante reintegro nell'aggiudicazione e stipula del contratto, previa declaratoria d'inefficacia dello stesso ove nelle more stipulato con altro concorrente.

b) ricorso incidentale presentato da R.C.M. Costruzioni s.r.l. il 20.2.2019:

- nei limiti dell'interesse, della nota prot. n. 103 del 4.1.2019 citata, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha annullato la delibera n. 133/18 di aggiudicazione della gara alla Doronzo Infrastrutture, disponendo l'esclusione della predetta dalla gara;

- del Decreto Presidenziale in data 11.1.2019, n. 11, di rimodulazione della graduatoria;

- della deliberazione n. 133/18 del 4.4.2018, comunicata ex art. 76 D.lgs. n. 50/2016 con nota prot. 6037 del 6.6.2018, con cui l'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto ha definitivamente aggiudicato alla ditta Doronzo Infrastrutture s.r.l. la gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di rettifica, allargamento ed adeguamenti strutturale della banchina di Levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 del Porto di Taranto;

- del decreto n. 43/2018 del 20.4.2018, limitatamente alla parte con la quale l'Autorità ha confermato il collocamento della Doronzo Infrastrutture s.r.l. al primo posto in graduatoria;

- per quanto di interesse, dei verbali di gara;

- degli atti del *sub*-procedimento di verifica dei requisiti successivo alla proposta di aggiudicazione, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della ditta Doronzo Infrastrutture, ivi comprese le relazioni istruttorie e la nota prot. 13864/SG/GARE/TEC del 22.9.2017 dell'Autorità;

- della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto prot. 9950 del 15.6.2018, nella parte in cui l'Amministrazione ha concesso una proroga per la produzione dei documenti invece di disporre l'esclusione e/o dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione della

Doronzo Infrastrutture s.r.l., conosciuta a seguito dell'accesso agli atti del 2.8.2018;

- per quanto occorrer possa, della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto prot. U.0009001 del 29.5.2018;

- della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto prot. 0013408 del 4.9.2018;

- ed altresì di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, del *sub*-procedimento di verifica dei requisiti, successivo all'aggiudicazione definitiva, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione e/o la decadenza della ditta Doronzo Infrastrutture e se n'è confermata l'aggiudicazione;

- della nota prot. 11575 del 17.7.2018 di autorizzazione alla sostituzione dell'ausiliaria Consorzio Vitruvio in luogo della esclusione della concorrente Doronzo Infrastrutture s.r.l.;

- di tutti gli atti del *sub*-procedimento di verifica dei requisiti dell'ausiliaria Consorzio Stabile Alveare Network, indicata dall'aggiudicataria in sostituzione del Consorzio Stabile Vitruvio, originaria ausiliaria, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione e/o la decadenza della ditta

Doronzo Infrastrutture per ragioni diverse da quelle sostenute dall'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della R.C.M. Costruzioni s.r.l. e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto.

Visto il ricorso incidentale della R.C.M. Costruzioni s.r.l.

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum* del Consorzio Stabile Alveare Network.

Visti gli atti della causa.

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.

Relatore all'udienza pubblica dell'8 maggio 2019 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avvocati di cui al verbale d'udienza.

Osservato quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- con decreto del suo Commissario straordinario in data 4 novembre 2016, n. 105, l'Autorità Portuale di Taranto indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei '*Lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale*

*della banchina di Levante del Molo di San Cataldo e della calata 1 del Porto di Taranto'.*

- l'importo a base d'asta era di euro 22.204.475,08, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i.v.a. esclusa.

- la stazione appaltante optava per il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, suddividendo il relativo punteggio in punti 70 per l'offerta tecnica, punti 20 per l'offerta economica e punti 10 per l'offerta tempo (*art. 9 del Disciplinare di gara*).

- all'esito della procedura, la Doronzo Infrastrutture s.r.l. si classificava provvisoriamente al primo posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di 96,780, l'ATI CCC al 2° posto con un punteggio di 90,266 e la RCM Costruzioni al 3° con un punteggio di 85,377 (*verb. n. 7 del 26 luglio 2017*).

- la gara era infine aggiudicata alla Doronzo Infrastrutture s.r.l. [*v. Delibera n. 133 del 4 aprile 2018 (Verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1, del D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016. Assunzione del relativo impegno di spesa), con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio deliberava "[...] 2) di ratificare le risultanze delle Relazioni istruttorie ex artt. 80 e 83 del 26.3.2018; 3) di approvare - ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.lgs. 50/2016 - la proposta di aggiudicazione del 26.7.2017 per l'affidamento dei lavori in oggetto; 4) di rendere efficace - ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 - l'aggiudicazione dei lavori... a Doronzo Infrastrutture s.r.l. [...] per l'importo di euro 13.704.721,86 per lavori oltre euro 439.893,30 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e per il tempo di esecuzione di 390 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori medesimi"]*].

- in data 20 aprile 2018, quindi, con decreto n. 43 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l'ATI CCC veniva esclusa dalla procedura e, per l'effetto, la graduatoria finale della gara rimodulata con la collocazione della RCM Costruzioni al secondo posto.

- in data 17 luglio 2018, poi, con nota prot. n. 11575 ancora a firma del suo Presidente, l'Autorità, in applicazione dell'art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 50/16, avviava nei confronti della Doronzo Infrastrutture il procedimento di sostituzione dell'ausiliaria Consorzio Stabile Vitruvio - *ritenuto rientrare in una causa di esclusione ex art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016*.

- la ricorrente, quindi, con nota del 31 luglio 2018, prot. n. 597, inviava la documentazione richiesta dalla S.A. e indicava quale nuovo ausiliario il Consorzio Stabile Alveare Network.

- l'AdSP, tuttavia, con nota prot. n. 18316 del 10 dicembre 2018, preannunciava di ritenere non veritiera la dichiarazione del predetto Consorzio Stabile nella parte in cui indicava la società General Works Italia s.r.l. ai fini del raggiungimento del requisito della cifra d'affari in lavori - *nel triennio antecedente al bando* - oggetto del contratto di avvalimento.

- la ricorrente formulava le proprie osservazioni in data 20 dicembre 2018.

- la stazione appaltante, ciononostante, con provvedimento in data 4 gennaio 2019, prot. n. 103, disponeva l'annullamento della delibera di aggiudicazione e l'esclusione della ricorrente medesima dalla procedura; e infine, con decreto n. 11 dell'11 gennaio successivo, rimodulava la graduatoria assegnando la prima posizione alla controinteressata RCM Costruzioni.

2.- Rilevato che la Doronzo Infrastrutture s.r.l. proponeva, quindi, il ricorso in esame, per i motivi che seguono: a) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10-*bis* l. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. b) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80, 84 e 89 D.Lgs. n. 50/16 anche in relazione al par. 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara. Eccesso

di potere per erroneità e/o difetto di istruttoria. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e del *favor participationis*. Contraddittorietà.

3.- Rilevato, inoltre, che in data 20 febbraio 2019 la RCM Costruzioni proponeva ricorso incidentale, deducendo che la Doronzo dovesse essere esclusa dalla procedura - *anche* - per ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle poste a base della determina n. 103/2019 odiernamente impugnata e, in specie, formulava i seguenti motivi di impugnazione: c) Violazione e falsa applicazione della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione degli art. 89 e 85 del D.lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs n. 50/2016. d) Violazione e falsa applicazione della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 e dell'art. 103 del Dlgs. 50/2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio della *par condicio* e di non discriminazione. e) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) ed f-bis), del D.lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 89, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. f) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 sotto altro profilo. g) Violazione e falsa applicazione dell'art. 89 e dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. h) Violazione e falsa applicazione della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione degli art. 89 e 85 del D.lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs n. 50/2016. Violazione dell'art. 47 D.lgs. 50/2016. Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Contraddittorietà. Perplessità. [seguono i motivi per i quali la ditta Doronzo doveva essere, secondo la ricorrente incidentale, esclusa ab origine dalla procedura] i) Violazione e falsa applicazione della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80 del

D.Lgs n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Irrazionalità ed illogicità manifeste. l) Violazione e falsa applicazione del punto III.2.2. del Bando e dei punti 5.3), 6 lett. h) e 7 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 84 D.lgs. 50/2016 e 61, 79 d.P.R. 207/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 59, 89 D.lgs. 50/2016 e 88 d.P.R. 207/2010. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Travisamento. Perplessità. m) Violazione e falsa applicazione del punto III.2.2. del Bando e dei punti 5.3), 6 lett. h) e 7 del Disciplinare. Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 80, 84 e 89 D.lgs. 50/2016 e 94 DPR 207/2010. Violazione del d.P.R. 445/2000. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Travisamento. Perplessità. n) Violazione e falsa applicazione del punto iii.1.1 del Bando e del punto 6.1. lett. c) del Disciplinare. Violazione degli artt. 93 e 103 D.lgs. 50/2016. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto del presupposto. Travisamento. Perplessità.

4.- Osservato, quanto al ricorso principale proposto dalla Doronzo Infrastrutture s.r.l., che l'impugnato provvedimento n. 103 del 2019 era motivato nei sensi che seguono:

*“Questa AdSPMI... ha rappresentato di avere disposto - con Delibera n. 133/18, in data 4.4.2018, l'aggiudicazione efficace - ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della Doronzo Infrastrutture s.r.l., classificatasi al primo posto della graduatoria...*

*L'Amministrazione, a seguito della sostituzione dell'ausiliario, ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sul nuovo soggetto indicato, Consorzio Stabile Alveare Network.*

*Nel corso di tali verifiche è emerso che il predetto ausiliario avesse indicato - ai fini del raggiungimento del requisito della cifra d'affari in lavori nell'ultimo triennio - le imprese di seguito elencate: 1) Appaltitalia srl; 2) Cea Construction s.r.l.; 3) Diva s.r.l.; 4) Elettrica Sistem s.r.l.; 5) General Works Italia s.r.l.; 6) L. & C. Lavori e Costruzioni s.r.l.; 7) Palumbarus di Gasparin Alberto s.r.l.; 8) Presti s.r.l.*

*Il possesso della SOA in corso di validità, nonché l'adesione al Consorzio Stabile Alveare Network, è stato accertato per tutte le imprese succitate, ad eccezione che per la General Works Italia s.r.l., in relazione alla quale va rilevato come:*

*- il codice fiscale dell'impresa non compaia nell'attestazione SOA del Consorzio [...];*

*- l'ultima attestazione SOA intestata a General Works Italia sia scaduta in data 15.7.2018 (precedentemente, quindi, alla data di sottoscrizione del contratto di avalimento tra Doronzo ed il Consorzio ausiliario e della dichiarazione dell'ausiliario sul possesso dei requisiti, id est 26.7.2018);*

*- dalla visura camerale ordinaria della General Works Italia estratta dal Registro delle Imprese in data 6.11.2018, non risulti il possesso dell'attestazione SOA da parte dell'impresa stessa.*

*L'AdSP pertanto, con foglio n. 16749 in data 12.11.2018, ha chiesto alla Doronzo Infrastrutture s.r.l. di fornire chiarimenti in ordine alle predette circostanze, anche a seguito della nota prot. n. 199 di 'Richiesta adozione urgenti determinazioni' della RCM Costruzioni s.r.l. (seconda graduata in gara), pervenuta il 6.11.2018. In particolare, dall'esame della documentazione allegata alla nota n. 199 cit., è risultato come il Consorzio Stabile Alveare Network, in data 23.7.2018, avesse comunicato alla General Works Italia s.r.l., che 'l'organo amministrativo in data 20.7.2018, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e dell'art. 37 del Regolamento Interno del Consorzio Alveare, ha*

*dovuto adottare determina di sospensione dall'attività consortile nei confronti della vs. impresa... causa di mancanza di attestazione SOA in corso di validità alla data della determina. La sospensione si è resa assolutamente necessaria per il palesarsi di problematiche tecniche in sede di gestione dell'attestato SOA del Consorzio'.*

*Si evidenzia, inoltre, come nella dichiarazione del Consorzio ausiliario di possesso dei requisiti oggetto di avalimento, del 26.7.2018, sia stato specificato che 'il requisito della cifra d'affari in lavori in capo al Consorzio Stabile Alveare Network è costituito dalla somma delle cifre di affari delle consorziate meglio indicate nella tabella Allegato A...', tra le quali v'è General Works s.r.l.*

*Nello stesso contratto di avalimento del 26.7.2018, al punto 2) lettera b), si rimanda espressamente alla predetta dichiarazione resa ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.*

*Appare, dunque, come il Consorzio Stabile Alveare Network abbia dichiarato di prestare in avalimento un requisito del quale non poteva in alcun modo disporre, atteso che la General Works non fosse in possesso di attestazione SOA in corso di validità alla succitata data del 26.7.2018 e, di conseguenza, non potesse più fare parte del Consorzio, come previsto dall'art. 6 dello Statuto consortile. Da quanto suesposto risulta evidente che l'ausiliario avesse conoscenza della perdita dell'attestazione SOA da parte della General Works già in data antecedente a quella di sottoscrizione della dichiarazione di possesso dei requisiti e del contratto di avalimento e che, ciò nonostante, avesse indicato la General Works Italia s.r.l. ai fini del raggiungimento del requisito prescritto dalla lex specialis di gara.*

*In relazione a quanto precede, l'ausiliario avrebbe reso una dichiarazione non veritiera - afferente l'utilizzo della cifra d'affari della General Works Italia s.r.l. della quale il consorzio non poteva disporre - che comporterebbe*

*l'esclusione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 80, comma 5, lett. f-bis) e 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.*

*[...]*

*La Doronzo Infrastrutture s.r.l., con nota prot. n. 920/U/DC/DC/fs del 19.11.2018, ha dato riscontro al foglio n. 16749 cit. senza, tra l'altro, fornire utili elementi sulla effettiva possibilità di spendita del requisito della cifra d'affari in lavori della General Works Italia s.r.l.*

*La Scrivente - valutate le osservazioni pervenute da parte della Doronzo Infrastrutture s.r.l. [...] e sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - conferma la sussistenza dei motivi per i quali la Stazione Appaltante debba procedere, nell'esercizio del potere di autotutela di ritiro, all'annullamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 21-nonies della L. 241/90, della propria Delibera n. 133/2018, in data 4.4.2018, nonché di tutti gli atti conseguenti nei quali la Doronzo Infrastrutture s.r.l. è risultata aggiudicataria dell'appalto in oggetto, per illegittimità sulla base di sopravvenuti elementi ed alla conseguente esclusione dalla gara della Doronzo Infrastrutture s.r.l. per aver reso dichiarazioni non veritiere, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 80, comma 5, lett. f-bis) e 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.*

*Quanto sopra, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche indicate nel proprio provvedimento n. 18361 cit. [relativo alla comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990, ndr], che qui si riporta.*

*La prima considerazione da farsi su quanto sin qui esposto riguarda la tipicità, la tassatività e il rigore delle cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.*

*Particolarmente rilevante è la considerazione giurisprudenziale secondo la quale i requisiti di ordine generale devono essere intesi come <norma a fattispecie esclusiva, nel senso che il mancato possesso anche di uno solo di questi requisiti, tassativamente individuati dal legislatore e non suscettibili di*

*interpretazione estensiva o di implementazione ermeneutica da parte delle stazioni appaltanti, comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e, qualora sopravvenga successivamente all'aggiudicazione definitiva, giustifica il rifiuto dell'Amministrazione di stipulare il contratto> (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4629; Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3213).*

*In particolare, l'articolo 80, comma 5, lettera f-bis), del D.Lgs. 50/2016, prevede quale causa di esclusione l'ipotesi in cui l'operatore presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere (<<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto [...] l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso... dichiarazioni non veritiere>>, ndr).*

*Regola che vale anche nel caso di avvalimento, dato che l'articolo 89, comma 1, impone la presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 80 cit. anche all'impresa ausiliaria.*

*La dichiarazione non veritiera è sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell'affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati.*

*Ed infatti il Consiglio di Stato, nella recentissima sentenza n. 6529, pubblicata il 19.11.2018, ha affermato che dal combinato disposto dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell'art. 89, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, emerge inequivocabilmente che la dichiarazione mendace presentata dall'operatore economico, ricadente sui requisiti generali di cui all'art.80, anche con riguardo alla posizione dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.*

*Nella suddetta sentenza si legge, tra l'altro, che: <La dichiarazione non veritiera è però sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto*

*circostanza che rileva nella prospettiva dell'affidabilità del futuro contraente, o prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati. La sanzione della reticenza è funzionale all'affermazione dei principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell'aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante, come indirettamente inferibile anche dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016>.*

*Inoltre, lo stesso disposto dell'art. 89, comma 1, aggiungendo che <<nel caso di dichiarazioni mendaci... la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia>> non sembra consentire alcuno spazio valutativo per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci provenienti dall'impresa ausiliaria. Difatti, l'incidenza della dichiarazione non veritiera riguarda qualunque parte del contenuto della dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sicché non pare si possano operare distinzioni all'interno della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per ritenere irrilevanti le dichiarazioni non veritiere relative ad alcuni aspetti del contenuto della dichiarazione.*

*Pertanto, pur nella consapevolezza del fatto che, nella fattispecie, la dichiarazione non veritiera non abbia avuto una incidenza rilevante ai fini della prova della sussistenza del requisito di partecipazione alla procedura da parte della concorrente (cifra d'affari nel triennio), v'è da dire, comunque, che l'interpretazione sistematica che pare emergere dalle richiamate pronunce del Consiglio di Stato fornisca la chiave interpretativa della ratio della sanzione per la lesione del bene tutelato (la correttezza nei rapporti dell'aspirante contraente con la stazione appaltante) la cui esistenza non sembra consentire un margine di valutazione da parte della stazione appaltante.*

*Sul punto, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la tesi del cd. falso innocuo non può trovare applicazione nelle procedure di evidenza pubblica, atteso che il falso è innocuo quando non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati mentre, nelle procedure di evidenza pubblica, la incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell'amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una non solo celere, ma soprattutto affidabile decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 19.11.2018, n. 6529; Sez.V, 27 luglio 2016, n. 3402; Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6271; Sez.V, 2 ottobre 2014, n. 4896; Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4932; Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470; Sez. V, 3 dicembre 2014, n. 5972; Sez. V, 7 agosto 2015, n. 3884; Sez. V 29 aprile 2016 n. 1641; Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2778; Sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4950; Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6336 e Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471).*

*Inoltre, la dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione anche nell'art. 75, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede, in tema di autocertificazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, quindi sia l'ammissione alla gara che l'eventuale aggiudicazione.*

*Conclusivamente ricorre, nel caso in questione, l'ipotesi di esclusione della Doronzo Infrastrutture s.r.l. ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 89, comma 1, della normativa medesima.*

*Le ragioni di tale non veridicità sono rinvenibili nell'attuale sospensione dal Consorzio, disposta in data 20.7.2018, della consorziata General Works Italia s.r.l. per la perdita della validità della attestazione SOA dal 15.7.2018.*

*Difatti, il possesso dell'attestazione SOA da parte del consorziato, nel caso che ci occupa, è condizione necessaria non solo per l'ammissione al consorzio medesimo ma anche per il mantenimento dello status di consorziato, come disposto dallo Statuto societario in vigore all'art. 6 Il provvedimento di sospensione summenzionato, pur essendo un provvedimento di natura temporanea, produce gli stessi effetti dell'estromissione dal consorzio, impedendo allo stesso di disporre dei requisiti della consorziata sospesa sia con riferimento alla SOA e sia con riferimento alla cifra d'affari. Ciò si evince vieppiù dal fatto che la Società non sia compresa tra le imprese indicate nell'attestazione SOA del Consorzio Stabile.*

*Discende come le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del Consorzio Stabile Alveare Network non appaiano veritiere.*

*La circostanza che la General Works Italia s.r.l. sia presente nell'elenco delle Società consorziate risultante dalla Visura camerale non rileva, in quanto detto elenco è aggiornato al 15.6.2018, data antecedente a quella del provvedimento di sospensione.*

*Alla stregua delle risultanze che precedono questa Stazione Appaltante, nell'esercizio del potere di autotutela di ritiro per illegittimità a seguito di esame in itinere di sopravvenuti elementi, dispone l'annullamento d'ufficio della Delibera n. 133/2018 cit. e di tutti gli atti conseguenti nei quali la Doronzo Infrastrutture s.r.l. è risultata aggiudicataria dell'appalto, nonché l'esclusione dalla gara della società aggiudicataria per aver reso dichiarazioni non veritiere”.*

5.- Ritenuto che le considerazioni appena richiamate risultano corrette e immuni da censure, posto che:

5.1 l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Alveare Network metteva a disposizione della Doronzo Infrastrutture, come già scritto e come risulta dal relativo contratto in data 26 luglio 2018, il requisito della “cifra d'affari in

*lavori realizzata nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando... pari all'importo di euro 67.725.151,00 (come tale, non inferiore all'importo di euro 44.408.950,16 richiesta dal bando e dal disciplinare di gara), maturata con le modalità meglio specificate nella dichiarazione resa in pari data relativa al possesso del requisito stesso, in particolare nella tabella allegata [...]*".

5.2 di questo Consorzio faceva parte, per quanto risultante dal contratto di avvalimento appena richiamato, anche la società General Works Italia, con una cifra d'affari in lavori nel triennio pari a euro 2.535.582,00 (v. *la tabella allegata sub 'A' al contratto*).

5.3 detta società, tuttavia, era stata sospesa dal Consorzio a far data dal 20 luglio 2018, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ("*Potranno partecipare al Consorzio unicamente i soggetti... che siano in possesso di attestazione SOA in corso di validità*") e dell'art. 37 del Regolamento Interno del Consorzio medesimo (*... la Direzione Generale potrà adottare determina di sospensione dalla compagine consortile... non appena abbia notizia che il Consorziato... rimanga privo di efficace attestazione SOA*): la misura era appunto ricollegata alla circostanza di essere la General Works Italia rimasta priva di una efficace attestazione SOA (*l'ultima attestazione SOA intestata a General Works Italia era difatti scaduta in data 15 luglio 2018*) e determinava, quindi, l'impossibilità per la società di contribuire con la propria cifra d'affari al contratto di avvalimento in parola (v. *anche l'art. 5, comma 3, lett. b, dello Statuto, nel quale si fa appunto riferimento agli avvalimenti quali mezzi attraverso i quali conseguire l'oggetto sociale*).

5.4 mediante nota in data 26 luglio 2018, resa - *ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle previsioni di cui al punto III.2.2) del Bando e all'art. 5, 3) del Disciplinare* - con riguardo, per quello che qui interessa, alla cifra d'affari richiesta ex art. 84, comma 7, lett. a), D.lgs. citato - *nel testo ratione temporis vigente* - quanto al triennio 2013/2015, tuttavia,

l'Arch. Giuseppe Gissi, legale rappresentante, amministratore unico e direttore tecnico del Consorzio Stabile Alveare Network dichiarava, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, il possesso del predetto requisito come specificamente *“pari all'importo di euro 67.725.151,00, oggetto di avalimento”*, e, in particolare, come *“costituito dalla somma delle cifre di affari delle consorziate meglio indicate nella tabella Allegato A”*.

5.5 nella tabella in parola, appunto, *“l'importo di euro 67.725.151,00, oggetto di avalimento”* era ottenuto anche con il riferimento ai 2.535.582,00 euro di lavori realizzati nel triennio in parola dalla società General Works Italia.

5.6 in tale prospettiva, dunque, la dichiarazione del Consorzio Stabile Alveare Network - *resa il 26 luglio 2018 e, dunque, successivamente alla disposta sospensione della General Works Italia -*, relativa al possesso del requisito della 'cifra d'affari' come specificamente *“pari all'importo di euro 67.725.151,00, oggetto di avalimento”*, e, inoltre, come *“costituito dalla somma delle cifre di affari delle consorziate meglio indicate nella tabella Allegato A”* (tra cui, si ripete, era appunto inclusa la 'sospesa' General Works Italia), risultava obiettivamente non veritiera.

5.7 la scelta della p.a. di escludere l'impresa ausiliata Doronzo Infrastrutture dalla procedura di gara, poiché *“la dichiarazione non veritiera è sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell'affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati”*(così la S.A. nel provvedimento di esclusione), era dunque, come già scritto, giustificata e legittima.

5.8 a quanto appena scritto deve infine aggiungersi, soltanto, che:

a) l'AdSP inviava il 10 dicembre 2018 alla Doronzo Infrastrutture una comunicazione estremamente articolata contenente le motivazioni in ragione delle quali essa aveva avviato un procedimento volto all'annullamento della

delibera di aggiudicazione e all'esclusione della stessa Doronzo dalla gara, assegnandole un termine per presentare memorie e documenti; in sede di adozione del provvedimento finale, quindi, l'Amministrazione valutava le osservazioni della ricorrente come non connotate da elementi di novità rispetto ai fatti già conosciuti, anche a seguito dell'intercorsa corrispondenza, e, dunque, esplicitava in modo articolato, puntuale ed esaustivo le considerazioni per le quali riteneva di ribadire la 'linea' già enunciata nella comunicazione di avvio del procedimento: nessuna violazione delle garanzie della Doronzo, dunque, così come nessuna lacuna motivazionale può essere ravvisata nelle valutazioni della S.A.

b) la dichiarazione non veritiera del Consorzio, inoltre, concerneva la cifra d'affari in lavori nel triennio, e, dunque, un dato obiettivo e privo di qualsiasi profilo di equivocità/opinabilità.

c) la sanzione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.lgs. n. 50/2016, ancora, opera pure nel caso di avvalimento e con riguardo alle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria [*<<Con riferimento alla fattispecie dell'avvalimento, che qui viene in rilievo, l'art. 89, comma 1, dello stesso corpus normativo, dopo avere disposto che l'operatore economico avvalentesi delle capacità di altri soggetti è tenuto ad allegare una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, aggiunge che "nel caso di dichiarazioni mendaci [...] la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia". Dal combinato disposto di queste norme contenute nel codice dei contratti pubblici emerge dunque inequivocabilmente che la dichiarazione mendace presentata dall'operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara>>* (Consiglio di Stato, V, 19 novembre 2018, n. 6529)].

d) la circostanza che la dichiarazione *de qua* non incidesse in modo rilevante sulla sussistenza del requisito di partecipazione alla procedura (*cifra d'affari nel triennio, ampiamente superata anche senza tener conto dei lavori della General Works Italia*), infine, non risulta significativa, poiché il Consorzio avrebbe dovuto rappresentare alla Stazione appaltante l'effettiva propria posizione quanto al requisito in parola: l'art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.lgs. n. 50/2016, in definitiva, è rivolto a colpire il dato oggettivo delle <<*dichiarazioni non veritiere*>> relative ai requisiti di partecipazione, indipendentemente dal concreto rilievo delle medesime e dall'atteggiamento 'psicologico' della concorrente che le rende - *in questo caso è evidente, per ciò che si è appena scritto, il carattere 'colposo' e non 'doloso' del mendacio* -, e ciò per evidenti ragioni di certezza e affidabilità nei reciproci rapporti, dovendo l'Amministrazione poter fare affidamento non solo sul possesso dei requisiti allegati ma, più in generale, sulla rispondenza al 'vero' delle complessive circostanze in fatto auto-dichiarate dai concorrenti con riguardo agli stessi (*evidenzia il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6529 del 2018 prima citata, che: <<la sanzione della reticenza è funzionale all'affermazione dei principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza, dell'aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante, come indirettamente inferibile anche dall'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016>>*).

6.- Ritenuto, dunque, che il ricorso principale dev'essere, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, respinto, e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

7.- Ritenuto, infine, che la complessità della vicenda giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 157 del 2019 indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara improcedibile il proposto ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Patrizia Moro, Consigliere

L'ESTENSORE  
Ettore Manca

IL PRESIDENTE  
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO